



**TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice, dott.ssa Dorita Fratini, delegata dal Presidente del primo Turno della Sezione Feriele del Tribunale in data 1.8.2024, ha emesso il seguente

DECRETO

-visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 1.8.2024 da Stentella Marco nato a Terni il 07/06/1977 residente in Terni, via XX Settembre n. 151, (codice fiscale STNMRC77H02L117S), elettivamente domiciliato, ai fini della presenta proposta, presso il Gestore della crisi, dott.ssa Roberta Tarani, con studio in Terni, Via XX settembre n. 15 pec: roberta.tarani@ordineavvocatiterni.it, nominata in data 13 maggio 2024 dall'OCC Terni istituito presso l'ODCEC di Terni;

-ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b, CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;

-rilevato che l'istante riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, trattandosi di una persona fisica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, gravata da debiti personali;

-viste le memorie integrative e la documentazione allegata, depositate dall'avv. Roberta Tarani su invito di questo giudice successivamente al deposito del ricorso;



-rilevato che parte ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

-rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII;

-considerato, infatti, che il ricorrente è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, che non possiede beni immobili, ma unicamente un motociclo di esiguo valore (euro 100,00) e una autovettura che non è stata ricompresa nel piano di riparto in quanto utilizzata per esigenze di lavoro e della famiglia; è inoltre titolare di un conto corrente con giacenza, alla data del 27.7.2004, di euro 103,71; che il ricorrente risulta gravato da un'esposizione debitoria pari a complessivi € 129.710,82 (a cui debbono aggiungersi il compenso spettante all'OCC e al suo difensore), a fronte di un reddito annuale pari a circa € 2.100,00 lorde per 14 mensilità (attualmente ridotto da due cessioni del quinto dello stipendio per euro 659,00 complessive e dalla trattenuta per pignoramento presso terzi pari ad euro 420,00 (il debito nei confronti della Italcapital spa è in coda rispetto al pagamento integrale del credito della Marathon SPV); che il fabbisogno per il mantenimento proprio e della famiglia è pari ad € 2.500,00 mensili (il ricorrente è padre di tre figli minori ed il nucleo familiare è mono-reddito);

-dato atto che la proposta ed il piano, appaiono ammissibili, in primo luogo, in quanto - anche in virtù delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, depositati dal ricorrente in data 5.8.2024 e 22.8.2024 - la domanda può dirsi supportata dalle informazioni e dai documenti di cui all'art. 67, co. 2, CCII e la relazione dell'OCC risulta redatta in conformità all'art. 68 CCII;

-dato atto che la proposta ed il piano appaiono ammissibili nella parte in cui prevedono la messa a disposizione in favore dei creditori della somma complessiva di euro 60.103,71:

1) mediante versamento su un conto corrente intestato alla procedura della somma di euro 500,00 mensili per dieci anni a decorrere dalla data di apertura della procedura;

2) mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura della somma di euro 103,71 disponibile sul conto corrente intestato al ricorrente;



-considerato che il piano prevede la soddisfazione nella misura del 100% in dieci anni decorrenti dalla omologa dei costi della procedura per l'importo stimato di euro 5.749, 14; la soddisfazione del credito della Agenzia della Riscossione pari ad euro 1.217,44 nella misura del 100% in dieci anni decorrenti dalla omologa; la costituzione di un fondo rischi pari ad euro 2.000,00 con accantonamento in dieci anni; la soddisfazione dei creditori chirografari collocati in una unica classe nella misura del 39,66%, con devoluzione a favore di costoro della quota del fondo rischio non utilizzata al termine della procedura;

-dato atto che non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto ritenuto dall'OCC, che, al momento delle assunzione delle obbligazioni rimaste inadempite, il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle propria capacità di soddisfare i debiti contratti, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

-considerato che l'OCC ha illustrato la convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

-vista l'istanza, contenuta in calce al piano, con la quale il ricorrente, al fine di conservare l'integrità del patrimonio, chiede che il giudice disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, nonché la sospensione immediata:

-del contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio, riferimento pratica n. 202469-Compass-Gruppo Mediobanca spa del 23.2.2015 con trattenuta in busta paga della somma di euro 326,00;

-del contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio, riferimento pratica n. 119296-Compass-Gruppo Mediobanca spa del 30.5.2019 con trattenuta in busta paga della somma di euro 333,00;

-del pignoramento presso terzi sulla retribuzione del debitore, creditore istante Marathon spv srl - per AGOS DUCATO spa- proc. RGE n. 217/2023 Tribunale di Terni;



-del pignoramento presso terzi sulla retribuzione del debitore, creditore istante Italcapital srl- mandante Kruck italia srl- proc. RGE n. 93/2023- Tribunale di Terni.

-ritenuto che le misure protettive richieste dal ricorrente possono essere concesse limitatamente alla sospensione dei pignoramenti presso terzi di cui alle richiamate procedure esecutive, in quanto tale misura è espressamente prevista dall'art. 70, co. 4, CCII, nonché, nel caso concreto, in quanto funzionale all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che la prosecuzione delle suddette procedure esecutive in forza delle quali il ricorrente ha subito il pignoramento dello stipendio, nonché l'avvio di ulteriori eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbe pregiudicare le cause legittime di prelazione e, stante la progressiva riduzione della liquidità disponibile, l'attuazione degli obiettivi del piano;

-ritenuto che non possa essere accolta la richiesta di sospensione immediata dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, in quanto sebbene l'art. 67, terzo comma, CCII. preveda espressamente che la proposta possa contemplare anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da questa tipologia di contratti, occorre tener conto del tenore dell'art. 70, comma 4 CCII secondo cui *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*.

Sul punto è utile richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 26/01/2022 che, seppure riferita alla disciplina prevista dalla precedente Legge n. 3 del 2012, esprime principi applicabili anche alla odierna procedura, laddove assume, con una lettura fondata sulla *ratio legis*, che *“fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci. In questa prospettiva, deve confermarsi – come del resto sostiene anche il rimettente – la non applicabilità alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione*



della disciplina di cui all'art. 44 della legge fallimentare, che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento. Nel caso della procedura concorsuale in esame è, infatti, l'omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l'art. 13, comma 4, della legge n. 3 del 2012" (richiamata da Trib. Terni, sez. fallimentare, decreto del 12.7.2023).

Ritenuto infine di dover valorizzare ai fini del diniego della cautela invocata dal ricorrente un ulteriore elemento evidenziato dalla giurisprudenza di merito secondo cui: *"dalla mancata riproduzione nel CCII del disposto di cui all'art. 12 bis comma 7 legge 3/2012 (che equiparava il decreto di omologazione al pignoramento) e dalle previsioni contenute nell'art. 67, comma 3 CCII si evince come rimanga efficace la cessione del quinto dello stipendio (o del trattamento pensionistico) operata dal debitore e come il creditore falcidiato possa percepire direttamente l'importo a lui dovuto nei limiti della falcidia prevista nel piano tramite per l'appunto la corresponsione diretta di una quota del trattamento retributivo (o pensionistico), di talché quando sia raggiunta la percentuale di soddisfacimento prevista l'effetto della cessione verrà meno e la quota disponibile tornerà a disposizione della procedura, come anche la quota prevista nel piano per il soddisfacimento di detto creditore"* (Trib. Roma, Sezione fallimentare, decreto del 5.5.2023), con la conseguenza che la prosecuzione di tali pagamenti nelle more della omologa di per sé non appare ostativa alla fattibilità del piano ed alla attuazione della *par condicio creditorum* (in termini Trib. Terni, cit.);

-considerata la ratio delle misure protettive di cui all'art. 70, co. 4, CCII si ritiene che, nel caso concreto, la prosecuzione dei pagamenti per il complessivo importo di euro 659,00 (euro 326,00 mensili in favore di un creditore chirografario ed euro 333,00 in favore di un altro creditore chirografario), non determina, in ragione del blocco delle misure esecutive e cautelari, un pericolo concreto ai fini della attuazione del piano proposto, anche in considerazione della durata della procedura;

-ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive nei limiti evidenziati;



-ritenuto che debba essere disposto, quale ulteriore misura preordinata alla conservazione della integrità patrimoniale, il divieto di compimento, da parte del ricorrente, di atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del giudice designato;

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

-che, a cura della Cancelleria, la domanda (contenente la proposta e il piano) – opportunamente epurata dal riferimento a dati personali diversi dalle generalità del debitore e non strettamente necessari per garantire la piena informazione dei creditori - e la relazione dell'OCC, unitamente al presente decreto, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Terni;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi il ricorso, la propria relazione, ed il presente decreto a tutti i creditori, inserendo nella comunicazione l'indirizzo p.e.c. al quale i creditori potranno inviare le eventuali osservazioni;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei 20 giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

MANDA

all'OCC, previa audizione del debitore, di relazionare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, in merito all'adempimento degli oneri pubblicitari e alle comunicazioni, nonché alle osservazioni eventualmente presentate ed in merito ad ogni circostanza, anche sopravvenuta, ritenuta utile ai fini della procedura, riservando all'esito la fissazione d'udienza;



DISPONE

- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del procedimento;
- la sospensione della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. RGE 217/2023 di questo Tribunale da MARATHON SPV SRL- per Agos Ducato spa- nei confronti del ricorrente quale debitore principale e della O-I Italy spa con sede in Origgio (VA) e con sede operativa in San gemini (TR) quale terzo pignorato, fino alla conclusione del presente procedimento;
- la sospensione della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. RGE 93/2023 di questo Tribunale da Italcapital srl- mandante Kruck Italia srl nei confronti del ricorrente quale debitore principale e della O-I Italy spa con sede in Origgio (VA) e con sede operativa in San gemini (TR) quale terzo pignorato, fino alla conclusione del presente procedimento;
- la sospensione degli ulteriori procedimenti di esecuzione forzata eventualmente instaurati nelle more dell'apertura della procedura, fino alla conclusione del procedimento;
- il divieto, per il ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati, fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo giudice, documentando le comunicazioni effettuate e le eventuali osservazioni ricevute, nonché proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, avv. Roberta Tarani.

Terni, 30.8.2024

Il giudice delegato
Dott.ssa Dorita Fratini

